

Inps: trattamenti di integrazione salariale

L'Inps, con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l'**anno 2021**, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell'assegno per lavoratori socialmente utili.

I valori non hanno subito variazioni rispetto all'anno 2020.

Ricordiamo che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà, divenuti una fattispecie dell'intervento straordinario per la nuova disciplina prevista dal D.Lgs n. 148/2015, il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, pertanto, saranno applicati anche ai trattamenti integrativi di detti contratti di solidarietà.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE		
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021	Importo lordo	Importo netto
Inferiore o uguale a € 2.159,48	€ 998,18	€ 939,89
Oltre € 2.159,48	€ 1.199,72	€ 1.129,66
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – SETTORE EDILE E LAPIDEO		
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021	Importo lordo	Importo netto

Inferiore o uguale a € 2.159,48	€ 1.197,82	€ 1.127,87
Oltre € 2.159,48	€ 1.439,66	€ 1.355,58
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASpI	Importo lordo	
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021	€ 1.227,55 (no riduzione 5,84%)	
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021	€ 1.335,40 (no riduzione 5,84%)	
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE Dis- Coll	Importo lordo	
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021	€ 1.227,55 (no riduzione 5,84%)	
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021	€ 1.335,40 (no riduzione 5,84%)	
INDENNITA' PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	Importo lordo	
Importo assegno dal 1° gennaio 2021	€ 595,93 (no riduzione 5,84%)	

(FP/tm)

Collocamento obbligatorio:

scadenza imminente

Gli adempimenti di inizio anno prevedono, fra gli altri, la trasmissione del prospetto informativo in modalità telematica entro il **31 gennaio 2021** relativamente alla forza aziendale occupata alla data del 31/12/2020, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010.

I datori di lavoro devono inviare il prospetto informativo solo nel caso in cui si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale, rispetto all'ultimo invio, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

A tale proposito segnaliamo che su alcuni indirizzi provinciali del portale sintesi, viene consigliato di inviare il prospetto informativo anche nel caso in cui non ci siano state variazioni alla base di computo nel corso dell'anno 2020. Questo per dar luogo ad una registrazione periodica annuale da parte dell'azienda, per evitare futuri controlli da parte del servizio collocamento disabili e per aggiornare i dati ai nuovi standard della procedura telematica.

Si ricorda che i soggetti obbligati inviano un soloprospetto informativo ad un unico servizio telematico. In questo modo il prospetto inviato sarà unico a livello nazionale e sarà completo dei dati relativi a ciascuna provincia in cui è presente almeno una unità operativa o la sede legale.

Il [portale ministeriale Cliclavoro](#) ha reso disponibili alcune domande frequenti (f.a.q.) alle quali potersi riferire per la compilazione del prospetto e per le particolarità di calcolo della quota di riserva.

Riepilogo delle informazioni generali sulla disciplina di legge.

Quota di riserva disabili (art. 3, l. N. 68/99)

- 7% della base computo per azienda in categoria A – Oltre i 50 dipendenti. La quota risultante viene arrotondata all'unità superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. Se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,50 viene indicata la quota intera (priva della parte decimale);
- 2 lavoratori per azienda in categoria B – Da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore per azienda in categoria C – Da 15 a 35 dipendenti rispetto al valore della base computo. **N.B.:** a seguito dell'applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2015, con effetto 1° gennaio 2018 le aziende appartenenti alla fascia da 15 a 35 dipendenti rientrano nell'obbligo di applicazione della L. 68/1999, pertanto le richieste nominative di assunzione di soggetti disabili devono essere inoltrate entro 60gg dall'insorgenza dell'obbligo.

Quota di riserva categorie protette (art. 18, l. N. 68/99)

- Aziende da 51 a 150 dipendenti: 1 unità.
- 1% della base computo, in caso di aziende con più di 150 dipendenti. La quota risultante viene arrotondata all'unità superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50.

Base di computo

In base ai consueti criteri, integrati dalla Riforma del mercato del lavoro, nella base di computo **non devono essere conteggiati:**

- i lavoratori assunti ai sensi della stessa L. n. 68/99;
- i lavoratori a termine con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;

- i soci di cooperativa;
- i dirigenti, da individuare sulla base del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono a programmi di emersione;
- gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di reinserimento;
- i lavoratori del sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali;
- per il settore edile, il personale di cantiere, compreso quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, al di là dell'inquadramento previdenziale dei lavoratori.
- per il settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, il personale viaggiante e navigante;
- per il settore degli impianti a fune, il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
- i lavoratori che in costanza di rapporto divengono invalidi in misura pari o superiore al 60%, e sempre che l'inabilità non sia da ricondurre alla inosservanza da parte del datore, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, accertata giudizialmente. In questo caso il lavoratore, oltre a essere sottratto dal totale, può

anche essere computato nella quota di riserva, su richiesta dell'azienda. (*)

- i lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità del lavoro superiore al 33%, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Anche in questo caso il lavoratore, oltre a essere sottratto dal totale, può essere computato nella quota di riserva, su richiesta dell'azienda. Inoltre si precisa che i lavoratori part-time vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto facendo riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

(*) questa è condizione da verificare previo contatto con il locale Collocamento Obbligatorio provinciale

Disabili Part Time

Ricordiamo, per quanto riguarda i disabili assunti part time, che nelle aziende tra 15 e 35 dipendenti, essi valgono come unità a prescindere dall'orario di lavoro svolto, qualora l'invalidità sia superiore al 50%, mentre in tutti gli altri casi sono computabili come unità intere qualora il loro orario di lavoro, considerato singolarmente, superi il 50%.

Sanzioni

Le sanzioni per il mancato o ritardato invio, recentemente modificate con D.M. 15 dicembre 2010, sono stabilite in € 635,11 fisse, più € 30,76 per ogni giorno di ritardo. È ammissibile il pagamento in misura ridotta a seguito di diffida dell'organo ispettivo e di successivo adempimento (€ 159 fisse più € 7,69 per ogni giorno di ritardo).

Bilancio sociale Api 2019

Per il secondo anno, Api Lecco e Sondrio ha commissionato alla Scuola di Economia Civile, in partnership con l'Università e Campus di Novedrate, una ricerca per misurare, se e ove possibile, il proprio impatto organizzativo. L'associazione non vuole limitarsi a realizzare quantitativamente gli obiettivi preposti, ma intende indagare qualitativamente anche altri aspetti: il *come* vengono realizzati, su *quali* aree è possibile intervenire e/o migliorare e *che tipo* di valore condiviso è possibile generare per tutti i propri stakeholder, interni ed esterni.

Gli indicatori proposti, infatti, costituiscono una sorta di "cruscotto aziendale", ossia delle possibili leve di controllo per il miglioramento continuo in una serie di azioni orientate al bene comune; trattandosi di secondo anno, è stato possibile valutare sia gli andamenti rispetto agli indicatori già misurati, sia l'efficacia degli indicatori stessi e la bontà dei correttivi intrapresi.

Il Presidente Sabadini afferma: *«Il bilancio sociale dentro sé racchiude alcuni valori: c'è un cruscotto economico che governa l'associazione e uno valoriale. Sarà un anno di ricambio del Consiglio e il fatto di aver indicato i valori fondanti dell'Api garantisce una costanza di focalizzazione di valori al cambiare della Governance. I valori sono quelli e ci si muove intorno a quelli. Lì dentro c'è il "sentito" dei nostri imprenditori».*

In allegato una sintesi dei risultati.

(TM/tm)

[2581_Api_Lecco_Sondrio_Bilancio_Sociale_2019.pdf](#)
[Download](#)

Istat: aggiornamento canoni di locazione dicembre 2020

Comunichiamo che l'indice Istat di dicembre 2020, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione, legati all'equo canone, è pari a -0.2% (variazione annuale) e a $0,2\%$ (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente $-0,150\%$ e $-0,150\%$.

(MP/bd)

“All’Api investiamo in ricerca: a questa crisi sopravviverà chi ha puntato sull’innovazione”

Il Giornale di Lecco, 25 gennaio 2021, intervista al Presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini.

ECONOMIA

LECCO (gac) L'anno inizia con una bella novità per Api Lecco Sondrio. E' online il sito nuovo all'indirizzo www.apilecco.it. Il portale sito non è solo una vetrina dove conoscere il mondo Api e tutti i servizi dedicati alle associate: tramite l'accesso all'area riservata le aziende possono consultare le decine di novità tecniche che ogni giorno l'associazione prepara per loro e che coprono tutti i settori di attività: dalle relazioni industriali e sindacali al fisco e tributi, dall'ambiente e sicurezza all'ufficio estero, dall'innovazione al welfare, dalla formazione

API LECCO SONDRIO
E'online il nuovo
sito dell'associazione

all'energia e gas.

Con l'inizio del 2021 non si rinnova solo il sito, la newsletter tecnica Api News cambia grafica e si presenterà dal prossimo mese in una nuova veste alle aziende.

Fino al 31 gennaio 2021 il sito vecchio di Api e quello nuovo saranno online contemporaneamente per dare tempo alle associate di fare conoscenza del nuovo strumento.

«E' una novità importante per noi - spiega Marco Piazza direttore Api Lecco Sondrio -, un cambiamento a cui stiamo lavorando da tempo per rendere anche la nostra immagine e comunicazione più snella, efficace e performante. Ora abbiamo a disposizione strumenti di comunicazione che ci permettono di monitorare e assicurare un servizio moderno e di ottimo livello alle nostre aziende associate».

Intervista a tutto campo a Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco e Sondrio: «Il mio plauso va agli imprenditori»

«All'Api investiamo in ricerca: a questa crisi sopravviverà chi avrà puntato sull'innovazione»

di Isabella Preda

LECCO (pia) Uno sguardo al passato e uno al futuro. Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco e Sondrio, traccia il filo che percorre tutto il 2020 delle piccole e medie industrie e le porta nel 2021. Non c'è tempo per fermarsi a contemplare quanto accaduto: il sistema manifatturiero è già pronto ad affrontare le prossime sfide.

L'industria ha archiviato un anno difficilissimo, ma è riuscita a contenere i danni. La stragrande maggioranza delle im-

poi nell'ultima fase dell'anno non si è riusciti a sistemare i conti come si pensava di riuscire a fare. Purtroppo abbiamo rallentato molto la rincorsa. Comunque è necessario sottolineare che stiamo trattando dei dati che già erano in contrazione dall'anno precedente. Per esempio per quanto riguarda la cassa integrazione i numeri erano già preoccupanti: permane la debolezza del nostro sistema produttivo».

In questo quadro possiamo dire che a comportarsi in modo esemplare sono stati gli imprenditori?

«In barba a tutte le previsioni, come sempre si sono rimboccati le maniche, con protocolli impossibili da seguire, difficoltà logistiche, mercati che si aprivano e si chiudevano... il mio plauso va agli imprenditori. Anche io ho un'azienda, produco acciaio, quindi so in prima persona cosa è accaduto. Vorrei però sottolineare anche la straordinaria risposta della nostra struttura all'Api: i ragazzi e le ragazze si sono fatti in quattro, capendo i problemi degli imprenditori e cercando di agevolarli».

In che modo?

«Soprattutto rispondendo a domande che ogni giorno ci venivano. I nostri uffici erano interfacciati direttamente con la cabina di regia di Roma e anche con questi contatti era un marasma generale. Questo tsunami ci ha travolto ma noi abbiamo cercato di andare incontro ai nostri associati, azzerando a tutti la quota di iscrizione annuale. Sono orgoglioso che il Consiglio all'unanimità abbia deciso di percorrere questa strada. Il tutto in un anno in cui ci siamo trovati anche a sistemare in corsa la gerarchia interna all'associazione, visto che il nostro direttore è diventato sindaco. Siamo riusciti a mantenere una buona armonia interna che ci ha permesso di lavorare bene».



Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco e Sondrio

scienze, ma bloccando le tasse. Al di là di una cattivissima gestione, quasi bizantina, direi che la cassa integrazione è stata importantissima, perché senza di quella ci sarebbero stati problemi enormi. E' ovvio che è stato altrettanto importante bloccare i licenziamenti. Poi vedremo come andrà a finire. L'utilizzo invece della divisione in zone di diversi colori a mio avviso è molto positivo, ma partito troppo in ritardo. Il primo blocco totale è stato deleterio e avremmo potuto evitarlo».

E questa crisi aperta da Matteo Renzi?

«Non voglio entrare in discorsi di politica e darò un mio parere strettamente personale. Sul Recovery Fund c'è un piano scritto su una "carta di formaggio" sul quale dobbiamo impegnare il futuro di mio figlio e anche di mio nipote. Mi risulta che in altri Paesi tutto sia dettagliato e programmato e qui invece nulla. Questo è preoccupante. Il Governo non ha mai risposto agli alleati, né alla Camera o al Senato: mai vista una cosa del genere. Di ragioni per mandare tutti a casa ce ne sono, poi possiamo discutere sull'opportunità».

Quali sono le previsioni per il nuovo anno? Il vaccino ha già dato un minimo di speranza?

«Per il nuovo anno ci organizzeremo in base a ciò che accadrà, però abbiamo tenuto in considerazione ciò che di buono abbiamo imparato durante questo ultimo anno. Per esempio la formazione online, che ha funzionato benissimo. Il problema vero sarà il collegamento con i mercati, visto che ci sono regioni che aprono e chiudono continuamente, non solo in Italia. Avremo una nuova articolazione del ser-

vizio Estero ancora più tagliata sulle esigenze delle aziende e del momento perché la risposta deve essere dinamica e precisa. Poi stiamo investendo nel mondo della ricerca perché a questa crisi sopravviverà chi avrà investito nell'innovazione, non solo del processo ma anche del prodotto».

Possiamo dire che le parole d'ordine dei prossimi anni saranno digitalizzazione e internazionalizzazione?

«Assolutamente. Senza dimenticare la formazione». **Chiediamo con due pa-**

Il problema vero nel nuovo anno sarà il collegamento con i mercati, visto che ci sono regioni che aprono e chiudono continuamente, non solo in Italia. Per questo avremo una nuova articolazione del servizio Estero?

role sul bilancio sociale, un vero e proprio fiore all'occhiello della vostra associazione...

«Il bilancio sociale dentro sè racchiude alcuni valori: c'è un cruscotto economico che governa l'associazione e uno valoriale. Sarà un anno di ricambio del Consiglio e il fatto di aver indicato i valori fondanti dell'Api garantisce una costanza di focalizzazione di valori al cambiare della Governance. I valori sono quelli e ci si muove intorno a quelli. Lì dentro c'è il "sentito" dei nostri imprenditori».

E' necessario sottolineare che stiamo trattando dati che già erano in contrazione dall'anno precedente: alcuni numeri erano già preoccupanti, permane la debolezza del nostro sistema produttivo

prese ha continuato a lavorare anche durante il lockdown e sta chiudendo i bilanci 2020 con perdite contenute. Un miracolo. Come è stato possibile?

«Nella mia riflessione devo limitare il campo a quello che è il comparto manifatturiero, che è la nostra Lecco, perché se allarghiamo l'orizzonte dubito che ci siano dati che ci possano far sorridere. E' vero che dopo il lockdown si era ripreso a pieno ritmo, colmando in parte il gap che si era creato con il blocco. E' stata un'estate molto intensa,

[Download](#)

Superbonus: è online il sito dedicato

Dal 19 gennaio, all'indirizzo <http://www.governo.it/superbonus>, è online il sito dedicato al superbonus del 110%.

Come spiega Palazzo Chigi, sul sito, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, è presente una sezione **FAQ** (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e la possibilità di inviare i propri quesiti.

Il Governo sottolinea che il superbonus è una misura di incentivazione che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni e consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di **efficientamento energetico** o per quelli di **adeguamento antisismico** sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

I beneficiari possono scegliere se utilizzare direttamente la detrazione al 110%, cedere il credito d'imposta a terzi o esercitare l'opzione dello sconto in fattura.

(MF/ms)

Esportatori abituali: novità dalla Legge di Bilancio 2021

Il Sistema di Interscambio non permetterà di emettere una fattura elettronica con il titolo di non imponibilità IVA indicando il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata, in quanto predisposta da un soggetto che non è in possesso della qualifica di esportatore abituale. Lo ha previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).

Al fine di inibire il rilascio delle dichiarazioni d'intento ai falsi esportatori abituali e di invalidare quelle illegittime, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria

effettueranno specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale.

Resta da comprendere come potranno essere effettuate verifiche sostanziali, in merito all'effettivo possesso dello status di esportatore abituale, su un numero elevato di soggetti.

La stessa Amministrazione finanziaria, nell'ambito della risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03673 del 26 febbraio 2020, non aveva ritenuto verosimile che "un Ufficio Territoriale possa procedere ad un controllo sostanziale dei contenuti della dichiarazione d'intento ricevuta, ancorché telematicamente, al fine di verificare i requisiti così da autenticarne la validità".

Ragionevolmente, è ipotizzabile che le suddette verifiche possano consistere in un'analisi dei dati risultanti dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente e in controlli relativi all'inclusione del soggetto passivo nella banca dati VIES nonché agli elenchi INTRASTAT e alle dichiarazioni d'intento già presentate.

Le nuove disposizioni si avvalgono di quanto previsto dall'art. 12-septies del DL 34/2019, il quale stabilisce che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento "devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa".

Sarà, dunque, possibile invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e una lettera d'intento ideologicamente falsa nonché, in tal caso, inibire l'emissione da parte del cedente o prestatore di una fattura elettronica via SdI con il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

Si rammenta, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatoria l'emissione delle fatture elettroniche, nei confronti degli esportatori abituali, con lo specifico codice

natura "N3.5" invece del più generico "N3", adottabile sino al 31 dicembre 2020.

Una semplificazione è, invece, prevista in sede dichiarativa, essendo stata anticipata dalle bozze del modello IVA 2021 (riferito all'anno d'imposta 2020) l'abolizione del quadro VI ove i fornitori di esportatori abituali erano tenuti a riepilogare i dati delle lettere d'intento ricevute.

Nella legge di bilancio 2021 trovano spazio, inoltre, alcune novità con riguardo al settore nautico, che saranno applicabili alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (art. 1 commi 708-712 della L. 178/2020).

In particolare, per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 708 della L. 178/2020, il regime di non imponibilità di cui all'art. 8-*bis* del DPR 633/72 potrà essere applicato, dal cedente o prestatore, solamente a condizione che il cessionario o committente – intenzionato ad acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell'IVA – rilasci una specifica dichiarazione che attesti l'effettiva navigazione in "alto mare" della nave.

La menzionata disposizione stabilisce, tra l'altro, che una nave si considera adibita alla navigazione in "alto mare" se ha effettuato nell'anno solare precedente (o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso) un numero di viaggi in "alto mare" superiore al 70% del totale dei viaggi effettuati.

La dichiarazione di impiego della nave "in alto mare" dovrà essere predisposta utilizzando il modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate e trasmessa telematicamente a quest'ultima. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione dovranno essere indicati dal fornitore nella fattura.

Dichiarazione d'intento anche per il settore navale

La legge di bilancio 2021 prevede anche specifiche disposizioni in merito alla territorialità IVA delle prestazioni di servizi B2C relative all'utilizzo di imbarcazioni da diporto di cui all'art. 7-sexies lett. e-bis) del DPR 633/72.

Le novità riguardano le prestazioni di noleggio, locazione, leasing e simili, non a breve termine (possesso o utilizzo dell'imbarcazione per più di 90 giorni) e prevedono che l'utilizzatore del mezzo sia tenuto a rilasciare una dichiarazione sull'effettivo utilizzo del bene nel territorio dell'Unione europea.

Anche per questa fattispecie, l'art. 1 comma 710 della L. 178/2020 prevede l'invio di una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta.

(MF/ms)

Crediti imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d'imposta per gli investimenti in **nuovi beni strumentali**. Si tratta, nello specifico, dei codici tributo "6932", "6933", "6934", relativi al credito d'imposta ex L. 160/2019, rispettivamente, per investimenti in beni materiali "ordinari", materiali "4.0" e immateriali "4.0", nonché dei codici tributo "6935", "6936",

“6937” relativi al nuovo credito d'imposta ex L. 178/2020, rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”.

Con riferimento all'agevolazione prevista dall'art. 1 comma 185 ss. della L. 160/2019, il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in **cinque quote** annuali di pari importo (1/5 all'anno), ridotte a tre (1/3 all'anno) per i soli investimenti in beni immateriali “4.0”.

Il credito d'imposta è utilizzabile (art. 1 comma 191 della L. 160/2019): nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari”, a decorrere **dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d'imposta sarà quindi utilizzabile a partire dal prossimo 18 gennaio 2021); per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta “generale” del 6% per la parte spettante.

In ogni caso, la fruizione dell'agevolazione non è soggetta all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi (in tal senso, risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 con riferimento, in generale, ai crediti d'imposta di natura agevolativa).

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione di tale credito d'imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 3/2020 ha istituito i seguenti codici tributo:

- **“6932”** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
- **“6933”** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- **“6934”** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

La ris. n. 3 istituisce anche i codici per l’utilizzo in compensazione del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall’art. 1 comma 1051 ss. della **L. 178/2020** che, a differenza del precedente, nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile già a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Utilizzo già dall’anno di entrata in funzione nella nuova disciplina

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in **tre quote** annuali di pari importo, ma per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 spetta in un’unica quota annuale.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6935”** denominato “Credito d’imposta investimenti

in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;

– “**6936**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;

– “**6937**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Tutti i nuovi codici tributo, sia quelli relativi alla L. 160/2019 sia alla L. 178/2020, devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24 nella colonna “importi a credito compensati” e l’“anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di **entrata in funzione** ovvero di interconnessione dei beni.

I crediti d’imposta **non** sono comunque soggetti ai limiti di utilizzo previsti dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, dall’art. 34 della L. 388/2000 e dall’art. 31 del DL 78/2010.

(MF/ms)

Corrispettivi telematici: è terminato il periodo transitorio

È terminato il 31 dicembre 2020 il c.d. periodo “transitorio” di applicazione degli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi previsto dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015. Pertanto, a partire dal 1° gennaio

2021, fatti salvi gli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019, anche gli esercenti “minori” devono:

- memorizzare i corrispettivi mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale on line”;
- trasmettere gli stessi all’Agenzia delle Entrate mediante tali strumenti ed entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Non è più possibile, dunque, nella generalità dei casi, rilevare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, provvedendo poi all’invio mensile dei dati tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate. L’ultimo invio “mensile”, relativo ai dati del mese di dicembre 2020 da parte dei soggetti “minori” che ancora si avvalevano della moratoria delle sanzioni, è previsto entro il 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio è domenica).

Si rammenta, peraltro, che fino al prossimo 31 marzo, per effetto del provv. n. 389405/2020, è ancora possibile utilizzare la versione 6.0 del tracciato di invio dei dati, mentre dal 1° aprile 2021 diverrà obbligatorio l’utilizzo della nuova versione.

Una novità riguarda anche i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, in quanto il DL 183/2020 ha rinviato di un anno (al 1° gennaio 2022) le previsioni ad essi rivolte concernenti le modalità di trasmissione dei corrispettivi (art. 2 comma 6-*quater* del DLgs. 127/2015).

In tale contesto, si innestano le novità della legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1109-1114 della L. 178/2020), con la quale è stato specificato che la memorizzazione dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale o della fattura, devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione; inoltre, è stato rinviato al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale è possibile avvalersi di sistemi evoluti di incasso per

l'invio telematico dei corrispettivi (art. 2 commi 5 e 5-*bis* del DLgs. 127/2015).

La novità più rilevante riguarda, però, il regime sanzionatorio, che viene disciplinato in maniera più organica. In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, nonché in caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione pari al 90% dell'IVA relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso, con riferimento a ciascuna operazione (art. 6 comma 2-*bis* del DLgs. 471/97).

La sanzione per ciascuna violazione, in ogni caso, non può essere inferiore a 500 euro. È prevista però una sanzione più leggera per le violazioni relative all'invio dei corrispettivi che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (dunque, non per operazione), pur essendo preclusa l'applicazione del cumulo giuridico (art. 11 comma 2-*quinquies* del DLgs. 471/97). Inoltre, in caso di reiterate violazioni può essere disposta la chiusura dei locali commerciali (art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97). È esplicitato, peraltro, che le sanzioni fin qui richiamate si applicano anche per i corrispettivi rilevati da distributori automatici o da distributori di carburante ex art. 2 commi 1-*bis* e 2 del DLgs. 127/2015.

La legge di bilancio ha poi stabilito che (fatte salve le procedure alternative previste):

- in caso di omessa installazione dei registratori telematici, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro;
- in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi si applica la sanzione del 90% per ciascuna operazione, commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso.

Qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva

richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli apparecchi nei termini di legge è soggetta ad una sanzione da 250 a 2.000 euro. Infine, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o altera i registratori o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati, o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni dell'art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, è punito con una sanzione da 3.000 a 12.000 euro (art. 11 comma 5-*bis* del DLgs. 471/97).

Obblighi estesi ai distributori di carburante "minori"

Si ricorda, in ultimo, che dal 1° gennaio 2021 l'obbligo di invio dei corrispettivi di cui all'art. 2 comma 1-*bis* del DLgs. 127/2015 si applica anche alle cessioni di benzina e gasolio da parte dei distributori di carburante con erogato 2018 non superiore a 1,5 milioni di litri (secondo le regole del provv. n. 106701/2018, ossia con invio dei dati entro il mese successivo al mese o trimestre di riferimento, a seconda della periodicità delle liquidazioni). Resta fermo, per i distributori, l'esonero dall'invio dei dati per le operazioni al dettaglio, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, effettuate in via marginale (art. 2 comma 2 del DM 10 maggio 2019).

(MF/ms)

Credito d'imposta: nuove sanzioni

La **L. 178/2020** (c.d. Legge di Bilancio 2021) conferma **il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d'imposta** nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale disponendo **la proroga**,

talora con potenziamenti e modifiche, dei principali **in vigore nel periodo 2020, nonché l'introduzione** di nuovi.

In allegato si offre **una panoramica dei principali crediti d'imposta contenuti nella Legge di Bilancio 2021.**

(MF/ms)

[2513_Credito_imposta_Legge_Bilancio_2021__sintesi.pdf](#)
[Download](#)